

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2019, n. 1

“Disposizioni per l’attuazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento).”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Finalità

1. La Regione Puglia garantisce, nelle strutture del Servizio sanitario regionale, il rispetto dei principi contenuti nella legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) e in particolare:

- a) una corretta pratica della comunicazione tra medico e paziente nonché dell’informazione e del consenso;
- b) il diritto alla pianificazione anticipata delle cure e alle disposizioni anticipate di trattamento, di seguito denominate “DAT”.

Art. 2

Indirizzi operativi

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento regionale competente in materia di diritto alla salute, provvede a:

- a) comunicare gli indirizzi operativi di dettaglio alle aziende sanitarie, attivando anche un apposito confronto con l’Autorità garante per la privacy, per la raccolta e la registrazione, nelle varie modalità, consentite dalla legge, delle volontà dei cittadini in ordine alle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), compresa l’indicazione del fiduciario;
- b) definire percorsi organizzativi, informativi e formativi funzionali a garantire il coinvolgimento di tutti gli operatori del servizio sanitario regionale e dei medici di medicina generale interessati dalle procedure attuative delle disposizioni inerenti le DAT;
- c) organizzare, con i settori regionali competenti, adeguate campagne informative volte a spiegare al cittadino gli obiettivi della normativa in materia di consenso informato e di DAT le sue finalità e le modalità di attivazione, fruizione dei percorsi strutturati dalla Regione;
- d) promuovere una intesa con il notariato e l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Puglia tale da consentire l’armonizzazione delle procedure operative di registrazione, conservazione e fruizione delle DAT.

Art. 3

Registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento

1. Le disposizioni anticipate di trattamento di tutti i cittadini residenti in Puglia sono registrate con apposito codice sul fascicolo sanitario elettronico (FSE).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 21 GEN. 2019

MICHELE EMILIANO